



## Comune di Santa Venerina

Provincia di Catania

C F 00482350873

### DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.45 del 13.11.2013

#### **OGGETTO: Regolamento per istituzione e applicazione della Tassa sui rifiuti e sui servizi**

L'anno duemilatredici il giorno tredici del mese di novembre alle ore 20,30 nella sede municipale sita in Piazza Regina Elena, sala consiliare Maria Grazia Cutuli, regolarmente convocato con nota prot. 16138 del 11.11.2013 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria e urgente.

Risultano presenti all'appello:

		Pres.	Ass.
1	Bonanno Giosi	P	
2	Conti Irene Antonina	P	
3	Di Paola Alfio	P	
4	Foti Camillo	P	
5	Fresta Massimo Orazio	P	
6	Grasso Giuseppe Rita	P	
7	Leotta Chiara Savia	P	
8	Marano Giuseppe	P	
9	Patanè Sandra Maria	P	
10	Raciti Salvatore	P	
11	Rapisarda Valeria	P	
12	Sorbello Alfio Antonio	P	
13	Sorbello Fabio	P	
14	Trovato Alfio	P	
15	Vecchio Maria Assunta	P	

N.Presenti 15 N. assenti 0

Partecipa il segretario comunale dott. Vincenzo Marano.

Assume la presidenza il Consigliere Giuseppe Grasso, nella qualità.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

E' presente per l'Amministrazione il Sindaco Salvatore Greco.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Conti Irene, Bonanno Giosi, Fresta Massimo

Il Presidente prende in esame il quinto punto all'ordine del giorno relativo al Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui rifiuti e sui servizi e ricorda che il presente argomento ha determinato la convocazione del Consiglio in seduta urgente, essendo pervenuta la richiesta alle ore 14,00 di venerdì 8 novembre 2013, quando gli uffici erano già chiusi e sono rimasti chiusi nelle giornate di sabato e domenica. La conferenza dei capigruppo consiliari, che in altre convocazioni urgenti è stata bypassata, si è svolta nel primo momento utile, cioè lunedì 11. Questa Presidenza ha ritenuto di dover procedere alla convocazione del Consiglio, considerando fondate le motivazioni e dell'Assessore Marino, e del dott. Sapienza responsabile dell'Area Finanziaria. Restava comunque in capo al Consiglio comunale l'opzione di negare l'urgenza, ove fosse stata posta da uno o più Consiglieri la questione preliminare ai sensi dell'art. 13 del vigente regolamento consiliare. Detta questione, posta dal Consigliere Marano, è stata risolta positivamente e a maggioranza dal Consiglio che ha fatto proprie le motivazioni dell'Assessore e degli uffici. Il Presidente invita quindi, l'Assessore Marino e il dott. Sapienza a rendicontare sulla necessità di questi atti.

Il Presidente cede la parola al responsabile dei Servizi finanziari dott. Sapienza il quale illustra la proposta, risalendo al momento istitutivo della tassa in oggetto (2011). La normativa della TARES, che è entrata in vigore nell'anno 2013, ha subito nel corso dello stesso anno diverse modifiche, in particolare con il Decreto Legge 35/2013, che ha dato la possibilità ai Comuni di stabilire scadenze diverse rispetto a quelle stabilite dalla legge, ed in ultimo la Legge 124/2013 che ha dato la facoltà agli Enti "di confermare" la TARSU del 2012. In conseguenza di tale normativa ed in considerazione che il 16 dicembre del 2013 bisognerà pagare la maggiorazione dello 0,30 euro per mq, è sembrato opportuno unificare la scadenza del saldo della TARES con quella del versamento relativo alla citata maggiorazione dello 0,30 euro per mq. , pertanto al fine di ottemperare alla pubblicazione delle delibere all'Albo pretorio e sul sito internet istituzionale dell'Ente, si è deciso di proporre la convocazione d'urgenza del Consiglio comunale. Infine, nel merito del contenuto delle proposte di delibera, il regolamento TARES rispecchia sostanzialmente quello della TARSU, con alcune novità per la TARES come la maggiorazione dello 0,30 euro per mq. Per quanto riguarda la tariffa, la stessa viene aumentata del 10% rispetto all'anno precedente.

Il Presidente chiede al dott. Sapienza se ritenesse ci fossero le condizioni per produrre prima delle ore 14,00 di venerdì i documenti giunti alla Presidenza del Consiglio, che hanno determinato la convocazione d'urgenza.

Il dott. Sapienza riferisce che, la proposta di delibera doveva essere presentata venerdì 8 novembre 2013, prevedendo soltanto l'adeguamento delle tariffe TARSU dell'anno 2012 ma, da un'attenta valutazione della norma ci si è resi conto che necessitava approvare anche il regolamento della TARES, che è stato predisposto nei giorni di sabato 9 e domenica 10 Novembre 2013 e che quindi le condizioni per produrre prima del termine indicato le documentazioni necessarie non sussistevano.

Il Presidente cede la parola al Consigliere Sorbello Fabio il quale chiede al dott. Sapienza se fosse possibile bypassare la scadenza del 16 Dicembre 2013 per l'approvazione del regolamento in data successiva.

Il dott. Sapienza risponde chiarendo che è possibile, come già fatto da altri Comuni, diversificare le due scadenze, rispettivamente il 16 Dicembre 2013 per la maggiorazione dello 0,30 euro per mq e il 16 Gennaio per il saldo TARES 2013, precisando che, comunque il regolamento deve necessariamente essere approvato entro il 30 Novembre 2013, data ultima di approvazione del bilancio riequilibrato.

Interviene il Consigliere Trovato Alfio il quale ritiene sarebbe stato opportuno l'intervento dell'opposizione in aula su un argomento di tale portata e fa presente che l'opposizione durante la propria legislatura, forse avrebbe potuto modificare il regolamento disciplinante la Tassa sui rifiuti, adeguandolo alla normativa che dava la facoltà di pagare la stessa durante l'anno in corso e non l'anno successivo; il Consigliere ringrazia gli Assessori Marino Alfio e Fresta Giuseppe nonché il dott. Sapienza per l'attività

svolta, finalizzata ad un'equa redistribuzione del tributo, precisando che non c'è stata inerzia nell'informazione ma limitata tempistica operativa.

La capogruppo Leotta Chiara interviene per precisare che non c'è stata inerzia o perdita di tempo, in quanto la lettera dell'Assessore Marino è pervenuta venerdì 8 Novembre 2013; nella giornata di sabato 9 Novembre 2013 il Presidente tramite sms ha convocato la conferenza dei capigruppo per la convocazione del Consiglio comunale. In sede di conferenza dei capigruppo, al fine di approfondire l'argomento, è stata convocata una riunione pre-consiliare per la serata dell'12.11.2013, alla quale il gruppo di minoranza non ha partecipato, con la motivazione che la capogruppo di maggioranza non si era resa conto delle modalità dell'invito, mentre invece la Consigliera Leotta afferma la chiarezza del Presidente nella convocazione di tutti i Consiglieri. La Consigliera conclude considerando l'abbandono dell'aula da parte della minoranza solo un pretesto per non affrontare l'argomento.

Interviene l'Assessore Alfia Marino la quale riferisce che solo nel mese di Ottobre 2013 è stato possibile avere contezza dell'incidenza della TARES su ogni cittadino, grazie al lavoro svolto in sinergia con il vicesindaco tramite un simulatore informatico. Inoltre fa presente, che sostanzialmente la tassa così come proposta non si discosta dai criteri adottati fino al 2012 per la TARSU dalla precedente Amministrazione, cosa resa possibile dall'approvazione della Legge 124/2013 di conversione del Decreto legge 102/2013, il quale permette di adottare la TARES semplificata. Quindi, la Consigliera Leotta, non accetta l'affermazione di "dovuta obbedienza" espressa dai componenti della minoranza.

Il Presidente a questo punto, pone ai voti i 36 articoli del regolamento proposto, dopo aver dato lettura dei titoli e precisa che i Consiglieri hanno facoltà d'intervenire e richiedere la lettura integrale di ogni singolo articolo. Si procede alla lettura degli articoli del regolamento che vengono approvati singolarmente ad unanimità dai Consiglieri votanti, con l'astensione del solo Presidente Grasso, insieme agli allegati.

Il Presidente pone quindi ai voti la proposta di regolamento così come approvata articolo per articolo nel corso della discussione insieme agli allegati.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera avente oggetto: Regolamento per istituzione e applicazione della Tassa sui rifiuti e sui servizi;

Visto il parere del responsabile dell'area III Finanza e Tributi espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 del D.Lgs 267/2000;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti in data 11.11.2013;

Vista la Legge 124/2013;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'esito delle votazioni dei singoli articoli e degli allegati;

Con votazione riportante il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 10 Consiglieri assenti: 5 ( Fresta Massimo, Marano Giuseppe, Patanè Sandra, Raciti Salvatore, Sorbello Alfio)

Voti favorevoli: 9, contrari: 0 astenuti: 1 (Grasso)

## DELIBERA

- 1) Approvare il regolamento della TARES, di cui all'allegata proposta, che avrà i propri effetti con decorrenza dall'1 gennaio 2013, tenendo conto di quanto disposto dall'art.5 comma 4 quater della Legge n. 124 del 28 Ottobre 2013 e prevedendo le riduzioni alle seguenti categorie di utenti nella misura del 30% della tassa dovuta:
  - Locali utilizzati da singolo utente;
  - Locali tenuti a disposizione per uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando

l'abitazione di residenza e l'abitazione principale, dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;

- Locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

Il Presidente pone ai voti l'immediata esecutività dell'atto;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'esito della votazione:

Consiglieri presenti:10 Consiglieri assenti: 5 ( Fresta Massimo, Marano Giuseppe, Patanè Sandra, Raciti Salvatore, Sorbello Alfio)

Voti favorevoli: 9, contrari: 0 astenuti: 1 (Grasso)

### **DELIBERA**

Dichiarare l'atto immediatamente esecutivo.



## COMUNE DI SANTA VENERINA Provincia di Catania

**Oggetto: Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.**

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

#### **PREMESSO:**

- che il Comune di Santa Venerina con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 12/03/2013 ha reso la dichiarazione di dissesto finanziario ex art. 244 e ss. del D. Lgs. 267/2000;
- che ai sensi dell'art. 251, comma 5, del D. Lgs 267/2000, per il periodo di cinque anni decorrenti dall'anno di ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, il Comune deve applicare misure tariffarie che assicurano complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio;
- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 17/04/2013, il Comune ha provveduto ad aumentare le tariffe ed i proventi nella misura massima prevista dalla legge ad eccezione della tariffe della Tarsu e dei proventi dell'acquedotto comunale;

**VISTO** l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, il quale stabilisce l'entrata in vigore, dall'01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per il finanziamento del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, nonché del costo dei servizi indivisibili dei comuni;

**VISTO** l'art. 5, comma 4 quater, della Legge n. 124 del 28 ottobre 2013 che dispone quanto segue: *"In deroga a quanto stabilito dall'art. 14, comma 46 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011 n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il Comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'art. 8 del predente Decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno...."*;

**VISTO** che con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 17/07/2013 il civico consesso ha deliberato il numero di rate e le scadenze di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.L. 08/04/2013 n. 35;

**RILEVATO** che per l'anno 2013 viene effettuato, su tutto il territorio comunale, il servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti solidi urbani;

**CONSIDERATO** che, in applicazione di quanto previsto dall'art. 19 della presente proposta di Regolamento Comunale per l'applicazione e la riscossione della TARES, si ritiene opportuno riconoscere alle seguenti categorie di utenti la riduzione del 30% della tassa dovuta:

1. locali utilizzati da singolo utente;
2. locali tenuti a disposizione per uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale, dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;
3. locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

**VISTO** l'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011, così come modificato dall'art. 10, comma 2, lettera c) del D.L. 35/2013, prevede una maggiorazione standard della TARES pari allo 0,30 euro per metro quadrato riservata allo Stato e che la stessa dovrà essere versata allo Stato in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTO** il regolamento di contabilità dell'Ente;

#### **PROPONE DI DELIBERARE**

per le motivazioni descritte in premessa che formulano parte integrante del presente atto deliberativo,

- di approvare il regolamento della TARES di cui in allegato che avrà i propri effetti con decorrenza dall'1 gennaio 2013, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 5 comma 4 quater della Legge n. 124 del 28 ottobre 2013 e prevedendo le riduzioni alle seguenti categorie di utenti nella misura del 30% della tassa dovuta:
  1. locali utilizzati da singolo utente;
  2. locali tenuti a disposizione per uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale, dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;
  3. locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- di dichiarare la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, ricorrendo i presupposti di urgenza, con votazione separata, immediatamente eseguibile.

**OGGETTO: Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.**

**SETTORE : "Area Tecnica"**

**PARERE TECNICO**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis comma 1, del D. Lgs 267/2000, parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Santa Venerina, 11/11/13

IL RESPONSABILE

AREA TECNICA

(Ing. Rosario Arcidiacono)

**SETTORE : "Area 3^ Finanziaria e Tributi"**

**PARERE TECNICO**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis comma 1, del D. Lgs 267/2000, parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Santa Venerina, 11/11/13

IL RESPONSABILE

AREA FINANZIARIA

(Dott. Giuseppe Sapienza)

**SETTORE : "Area 3^ Finanziaria e Tributi"**

**PARERE CONTABILE**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile.

Santa Venerina, 11/11/13

IL RESPONSABILE

AREA FINANZIARIA

(Dott. Giuseppe Sapienza)

**COMUNE DI SANTA VENERINA**  
*(Provincia di Catania)*

Approvato con  
delibera del Consiglio  
Comunale n. \_\_\_\_ del  
\_\_\_\_\_

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE  
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI**



## **INDICE**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5. Soggetto attivo

### **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

- Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 7. Soggetti passivi
- Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 11. Superficie degli immobili

### **TITOLO III – TARIFFE**

- Art. 12. Costo di gestione
- Art. 13. Determinazione della tariffa
- Art. 14. Articolazione della tariffa
- Art. 15. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 16. Scuole statali
- Art. 17. Tributo giornaliero
- Art. 18. Tributo provinciale

### **TITOLO IV – RIDUZIONI**

- Art. 19. Riduzioni delle tariffe per particolari condizioni d'uso
- Art. 20. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

### **TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI**

- Art. 21. Presupposto della maggiorazione
- Art. 22. Aliquota della maggiorazione

### **TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO**

- Art. 23. Obbligo di dichiarazione
- Art. 24. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 25. Poteri del Comune
- Art. 26. Accertamento
- Art. 27. Sanzioni
- Art. 28. Riscossione
- Art. 29. Interessi

- Art. 30. Rimborsi
- Art. 31. Somme di modesto ammontare
- Art. 32. Contenzioso

## **TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 33. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 34. Clausola di adeguamento
- Art. 35. Disposizioni transitorie
- Art. 36. Disposizioni per l'anno 2013

### **Allegati**

- All. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
- All. B: Categorie di utenze non domestiche
- All. C: Strade in cui è previsto il servizio di raccolta rifiuti porta a porta

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1. Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed in ultimo la Legge n. 124 del 28 ottobre 2013), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
  - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
  - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
  - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  - e) i rifiuti da attività commerciali;
  - f) i rifiuti da attività di servizio;
  - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

### **Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani**

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

### **Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
  - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
  - d) i rifiuti radioattivi;
  - e) i materiali esplosivi in disuso;
  - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
  - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
  - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
  - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
  - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

#### **Art. 5. Soggetto attivo**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio

risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

## TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

### Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
  - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
  - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

## **Art. 7. Soggetti passivi**

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## **Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
  - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
  - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
  - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto



di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### **Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento**

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

#### **Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

## **Art. 11. Superficie degli immobili**

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

## TITOLO III – TARIFFE

### **Art. 12. Costo di gestione**

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

### **Art. 13. Determinazione della tariffa**

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è determinata sulla base dei costi di gestione di cui all'art. 12.
3. La tariffa è determinata sulla base dei costi di gestione con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

### **Art. 14. Articolazione della tariffa**

1. La tariffa è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza di cui all'allegato B.
3. La tariffa di cui al comma precedente è commisurata in base alla superficie netta degli immobili.

### **Art. 15. Periodi di applicazione del tributo**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 24, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

#### **Art. 16. Scuole statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

#### **Art. 17. Tributo giornaliero**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche..

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui al presente regolamento..

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 21.

#### **Art. 18. Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 21.

## **TITOLO III – RIDUZIONI**

### **Art. 19. Riduzioni delle tariffe per particolari condizioni d'uso**

1. La tariffa unitaria viene ridotta per particolari condizioni d'uso come di seguito:

- a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune: riduzione del 30%;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

### **Art. 20. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**

1. Il tributo e la maggiorazione di cui all'art. 21 sono ridotte al 40% per le utenze poste al di fuori del perimetro di raccolta così come risulta nell'allegato C.

## **TITOLO IV – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI**

### **Art. 21. Presupposto della maggiorazione**

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta da tutte le utenze, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 16.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

### **Art. 22. Aliquota base della maggiorazione**

1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.

## **TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

### **Art. 23. Obbligo di dichiarazione**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
  - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b) dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

### **Art. 24. Contenuto e presentazione della dichiarazione**

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il giorno venti del mese di gennaio dell'anno successivo in cui si sono verificate le variazioni.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze civili abitazione deve contenere:
  - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
  - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;



- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
  - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
  - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle altre utenze deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
  - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
  - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
5. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

#### **Art. 25. Poteri del Comune**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

#### **Art. 26. Accertamento**

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

#### **Art. 27. Sanzioni**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se

applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 25, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
- c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

## **Art. 28. Riscossione**

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni

utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo.

2. Per l'anno 2013 le rate sono tre con le seguenti scadenze: 1^ rata acconto 30/08/2013, 2^ rata acconto 30/09/2013, 3^ rata saldo 16/12/2013.

3. Per gli anni successivi al 2013, in quattro rate trimestrali, scadenti il 16 gennaio, il 16 aprile, il 16 luglio e il 16 ottobre., con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

4. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 27, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'articolo 26.

#### **Art. 29. Interessi**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 2 punti percentuali.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Art. 30. Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 29, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

### **Art. 31. Somme di modesto ammontare**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

### **Art. 32. Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

## **TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie**

### **Art. 33. Entrata in vigore e abrogazioni**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

### **Art. 34. Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **Art. 35. Disposizioni transitorie**

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

### **Art. 36. Disposizioni per l'anno 2013**

1. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe del tributo e della maggiorazione per i servizi indivisibili, l'importo delle rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo della previgente forma di prelievo sui rifiuti. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate per l'anno 2013 è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla previgente forma di prelievo sui rifiuti applicate

**nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe stabilite per l'anno 2013.**

## ALLEGATO A

### Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:



- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

## **ALLEGATO B**

**Classificazione delle categorie delle tariffe.**

<p><b>Cat. 1 Locali adibiti ad abitazione ed uffici</b></p> <p><b>Cat. 2 locali adibiti a tutte le attività commerciali ad esclusione di quelli riportati nelle Cat. 1, 3 e 4</b></p> <p><b>Cat. 3 locali adibiti a bar, ristoranti, alberghi ed a tutte le altre attività di ristorazione</b></p> <p><b>Cat. 4 aree operative scoperte utilizzate da chi esercita attività commerciali riportate nelle Cat. 2 e 3</b></p>	

## ALLEGATO C

**Strade in cui è previsto il servizio di raccolta rifiuti porta a porta**

<b>Denominazione</b>
Acqua Bongiardo
Acqua Bongiardo Traversa
Aldo Moro
Alessandro Volta
Archimede
Ardichetto
Ardichetto Traversa
Badalà
Barbagallo
Bellini
Bongiardo Zafferana
Calatafimi
Carducci
Carroti
Cattaneo
Cavallaro
Cavour
Chiesa
Cirelli
Colombe
Colombe Traversa
Contea
Contea Prolungamento
Contea Traversa A
Contea Traversa B
Cosentini
Cosentini piazza

Dante
De Pretis
Della Regione Siciliana
Della Repubblica
Della Resistenza
Delle Rose
Dragona
Dragona Traversa
Duccio Galimberti
Duccio Galimberti Traversa
Etna
Fago
Federico II
Felicetto
Fichera
Filangeri
Finocchiaro
Fondannone
Fondannone Traversa A
Fondannone Traversa B
Fondannone Traversa C
Fossa Gelata
Galileo Galilei
Galliano
Garibaldi
Gemelli
Giolitti
Giordano Bruno
Giotto
Giovanni Pascoli
Grazia Deledda

Immacolata piazza
Isonzo
Leonardo da Vinci
Leopardi
Libertà
Luigi Capuana
Luminaria
Lupis piazza
Maria SS. del Carmelo
Mangano
Manzoni
Marconi piazza
Marconi piazza Traversa
Mario Rapisardi
Martoglio
Martoglio Traversa
Mastro D'Acqua
Matteotti
Matteotti Traversa
Mazzini
Monte Grappa
Musco
Nettuno
Nuova
Palazzello
Palombaro
Palone
Passopomo
Pasubio
Pennisi
Pertini

Petrarca
Piave
Pipitonazzo
Pirandello
Pizzo
Presti
Presti Traversa
Prtesti Traversa A
Presti Traversa B
Princessa
Princessa piazza
Provinciale
Provinciale Traversa A
Provinciale Traversa B
Provinciale Traversa C
Quasimodo
Quasimodo Traversa
Raciti
Raciti Traversa
Regina Elena piazza
Regina Margherita piazza
Rettifilo
Rina
Risorgimento
Roma
Roma piazza
Rondinella
Russo
Sabotino
San Michele
Salvemini

Stabilimenti
Stabilimenti Traversa A
Stabilimenti Traversa B
Tomarchio
Torquato Tasso
Trento
Trieste
Turati
Umberto
Verga
Vittorio Emanuele
XXV Aprile
Zullo

## COMUNE DI SANTA VENERINA

### COLLEGIO DEI REVISORI

L'anno duemilatredici il giorno undici del mese di novembre, alle ore 11,00 presso il Palazzo Comunale si è riunito il Collegio dei Revisori, nelle persone dei signori: Trovato Giovanni (presidente), Cavallaro Giuseppe e Raciti Angelo (componenti), per esprimere parere, alla proposta di deliberazione avente oggetto: **“Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.”**

premesso

che per il parere richiestoci è stata messa a disposizione la seguente documentazione:

- Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente per oggetto: **“Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.”**;
- Attestazione predisposte dai Responsabile area Economica Finanziaria e Responsabile area Tecnica;

Considerato che


- il Comune di Santa Venerina con deliberazione di C.C. n. 9 del 12.03.2013 ha reso la dichiarazione di dissesto finanziario ex art. 244 del D. Lgs. N. 267/2000;
- che ai sensi dell'art. 251, comma 5, del D. Lgs 267/2000, per il periodo di cinque anni decorrenti dall'anno di ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, il Comune deve applicare misure tariffarie che assicurano complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio;
- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 17/04/2013, il Comune ha provveduto ad aumentare le tariffe ed i proventi nella misura massima prevista dalla legge ad eccezione della tariffe della Tarsu e dei proventi dell'acquedotto comunale;
- l'art. 5, comma 4 quater, della Legge n. 124 del 28 ottobre 2013 dispone quanto segue: *“In deroga a quanto stabilito dall'art. 14, comma 46 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011 n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il Comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'art. 5 del presente Decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno...”*;
- dall'esaminato atto proposto si evince che l'ente intende adeguarsi a quanto disposto alle suddette normative,

esaminata


la documentazione a carico della proposta di deliberazione in oggetto, il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione.

Santa Venerina, li 11/11/2013

Il Presidente




I Componenti





Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma.

**Il Consigliere anziano**  
*Alfio Trovato*



**Il Presidente**  
*Giuseppe Grasso*

**Il Segretario comunale**  
*Vincenzo Marano*

.....  
**Attestato di pubblicazione**

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal  
per n. 15 giorni consecutivi col n..... del registro delle pubblicazioni.

Dalla residenza municipale.....

**Il Messo Comunale**

.....  
**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del messo, certifica che la presente deliberazione è  
stata pubblicata all'Albo on line di questo Comune dal  
a norma dell'art.11 della L.R. n. 44 del 3 dicembre 1991, modificato dall'art.127 comma 21 della L.R.  
28.11.04, n. 17, e dell'art. 32 Legge 18.6.2009, n. 69 e che contro la stessa non furono presentati reclami.

Dalla residenza municipale, li.....

**Il Segretario comunale**

.....  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno *13/11/2013*

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12,comma 1)
- ✗ per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 44/91.

Dalla residenza municipale .....

**Il Segretario Comunale**